

Oggetto: Proposta per il miglioramento del deposito dei bilanci di esercizio delle imprese e coordinamento con la Legge Fallimentare

Con la speranza di fare cosa gradita, mi permetto segnalare quanto segue ai fini di un possibile miglioramento del deposito dei bilanci di esercizio delle società per un miglior coordinamento delle attuali procedure per il predetto deposito con la Legge Fallimentare¹.

Ritengo opportuno valutare l'utilità della seguente proposta che i singoli Registri delle Imprese presso le Camere di Commercio potrebbero attuare senza alcuna modifica della normativa attuale contenuta nel Codice Civile e, sostanzialmente, senza oneri aggiuntivi per il Registro delle Imprese in considerazione del fatto che il mancato deposito del bilancio di esercizio² può costituire un indice di anomalia della regolare gestione amministrativo-contabile di una società soggetta agli adempimenti pubblicitari previsti dal Codice Civile³. L'obiettivo della proposta di seguito illustrata, è quello di individuare un possibile tempestivo campanello d'allarme sulle condizioni economico-patrimoniali e gestionali-amministrative della società e, conseguentemente, ricorrendone i presupposti di legge, procedere d'ufficio alla nomina di un liquidatore giudiziario o all'avvio dell'istruttoria pre-fallimentare da parte del Tribunale competente territorialmente.

Procedura per la comunicazione del mancato deposito del bilancio di esercizio

1. Entro 15 giorni dalla fine del decimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio⁴, il Conservatore del Registro delle Imprese verifica sulla base di interrogazione dell'archivio elettronico se le società iscritte al Registro delle Imprese hanno depositato il bilancio dell'ultimo esercizio rispettando o meno i termini di legge previsti dal Codice Civile (30 gg. dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea o ricorso al maggior termine per il deposito).
2. Alle società che alla data della interrogazione da parte del Conservatore del Registro delle Imprese di cui al punto 1) non hanno depositato il bilancio dell'ultimo esercizio, il Conservatore del Registro trasmette entro 15 gg. dalla data della verifica di cui al punto 1) comunicazione via PEC al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico e, se istituito, al Presidente del Collegio sindacale o al sindaco unico della Società, con la quale chiede le motivazioni per il mancato deposito del bilancio di esercizio nei termini previsti dal Codice Civile (30 gg. dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea o ricorso al maggior termine per il deposito).
3. Entro 15 gg. dall'invio della comunicazione di cui al punto 2) il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico della società provvede a rispondere via PEC alla comunicazione ricevuta indicando chiaramente le motivazioni del mancato deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso il Registro delle Imprese nei termini previsti dal Codice Civile.
4. Entro 15 gg. dalla ricezione della comunicazione della Società di cui al punto 3), il Conservatore del Registro delle Imprese verifica la ragionevolezza delle motivazioni ivi indicate.

¹ Il deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle imprese riguarda i seguenti soggetti:

- 1) società a responsabilità limitata;
- 2) società per azioni;
- 3) società in accomandita per azioni;
- 4) società cooperative;
- 5) mutue assicuratrici e di mutuo soccorso;
- 6) società estere con sede in Italia;
- 7) consorzi con attività esterna;
- 8) gruppo europeo di interesse economico (G.e.i.e.);
- 9) società consortili;
- 10) gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e tutti gli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono trasformati in fondazioni di diritto privato.

² L'art. 2435 del Codice Civile prevede al comma 1 che entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

³ Il termine ordinario per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 per le S.p.A. e per la presentazione ai soci, ai sensi dell'art. 2478-bis per le S.r.l. è fissato entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

⁴ Ad esempio, in ipotesi di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre, entro il giorno 15 del mese di novembre dell'anno successivo.

5. Se le motivazioni risultano soddisfacenti il procedimento si chiude e il Conservatore invita la Società a provvedere al deposito del bilancio.
6. Se la Società destinataria della comunicazione del punto 2) non risponde alla comunicazione o se le motivazioni indicate dall'organo amministrativo della stessa non appaiono ragionevoli, il Conservatore del Registro delle Imprese invia entro 15 gg. comunicazione telematica al Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale competente territorialmente, al Presidente della Sezione Specializzata in Materia di Impresa Imprese del Tribunale competente territorialmente e alla Procura della Repubblica competente territorialmente con la quale segnala il mancato deposito del bilancio da parte della Società al fine dell'assunzione da parte dell'Autorità Giudiziaria dei provvedimenti ritenuti opportuni.

A handwritten signature in brown ink, appearing to read 'Claudio Sottoriva', with a stylized flourish at the end.

(prof. Claudio Sottoriva)

Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale

Via L. Necchi, 9 – uff. 202

20123 MILANO